

Roma, 29 Maggio 2025

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati

**Seconda Integrazione Notiziario n.24
Stagione 2024/2025**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri delle Prove Regionali Estive di Categoria.

GARE DI NUOTO TENUTESI PRESSO LO STADIO DEL NUOTO DEL 24/05/2025
PROVE REGIONALI ESTIVE DI CATEGORIA.

Al termine della gara di nuoto 50 mt. stile libero batteria seconda femminile, il tecnico della Società del Gruppo Sportivo FIAMME ORO Sig. Francesco Bonanni, avanzava formale reclamo ex art. 52 del Regolamento di Giustizia sportiva al fine di conseguire la non omologazione della gara e la ripetizione della medesima a data da destinarsi a cura del competente Comitato Regionale Lazio FIN, versando la relativa tassa.

L'istanza è stata avanzata poiché si assume che la partenza ai blocchi di gara delle atlete gareggianti sarebbe stata irregolare, in quanto disturbata da un suono immediatamente precedente il momento dello start ed analogo al medesimo proveniente dal vicino cantiere dello stadio del tennis, ove alcuni operai stavano smontando delle attrezzature per via della concomitante manifestazione del torneo internazionale di tennis.

La circostanza di cui sopra avrebbe determinato una falsa partenza delle atlete partecipanti, danneggiando in particolare l'atleta della Società reclamante del GS Fiamme Oro Elena Alfieri che stava gareggiando nella corsia n. 9.

A fondamento del reclamo viene allegato la prova video della gara contestata trasmessa a cura del padre della ragazza partecipante.

Il GSR

- visto il regolamento nuoto stagione agonistica 2024-2025, approvato da ultimo con la Deliberazione del Consiglio Federale n. 38 del 08/05/2025;

- considerato che ai sensi surrichiamato regolamento, è il Giudice arbitro - organo disciplinare ex art. 52 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN - che ha la competenza a pronunciarsi per tutte le irregolarità che dovessero essersi verificate nel corso delle gare agonistiche di nuoto;

- che il richiamato regolamento federale prescrive che nel caso in cui il Giudice arbitro presente alla manifestazione agonistica natatoria dovesse respingere per qualsiasi motivo il reclamo presentato conformemente alle modalità ivi descritte, è la Commissione d'appello sul campo che, eventualmente, deve decidere sull'eventuale reclamo inoltrato al Giudice arbitro;

- che nulla di tutto quanto sopra risulta essersi verificato nella fattispecie;

Tanto sopra premesso e ritenuto dispone:

- di rigettare il reclamo presentato dalla Società Gruppo Sportivo FF.OO. in quanto all'evidenza inammissibile;
- di omologare la gara di nuoto oggetto del reclamo;
- di incamerare il versamento della relativa tassa di reclamo versata dalla Società Gruppo Sportivo FF.OO..

Il Giudice Sportivo Regionale
Avv. Vincenzo Gambardella